

Comune di Belluno

Settore TERRITORIO

Servizio Edilizia

Note informative per la presentazione delle domande di Condono Edilizio

Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito , con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2003, n° 326 e successive modifiche -
Legge regionale 5 novembre 2004, n°21

L'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e successive modificazioni contiene le norme sul nuovo condono edilizio.

La Legge Regionale 5 novembre 2004, n° 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione Veneto.

E' possibile regolarizzare **abusi edilizi ultimati entro il 31 marzo 2003**, in presenza dei presupposti di legge, **con domanda di condono, che va presentata, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004** allo Sportello Unico per l'Edilizia - Settore Servizi al Territorio – Servizio Edilizia del Comune di Belluno.

L'istanza può anche essere inviata per posta, con plico raccomandato con avviso di ricevimento (in tal caso, ai fini della determinazione della data di presentazione, fa fede il timbro dell'ufficio postale).

La legge regionale, rispetto alla Legge statale n° 326/2003 ha **limitato le tipologie di abuso condonabili ed ha aumentato la misura dell'oblazione** prevista dalla legge statale del 5% e, nelle ipotesi di abusi commessi in zone vincolate ai sensi dell'art. 3, comma3 della L.R. n° 21/04, del 10%.

Il Servizio Edilizia del Comune di Belluno ha approntato la **modulistica** necessaria per la presentazione delle domande di condono edilizio,:

- **domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi:**

le domande, munite di marca da bollo (€ 11.00), devono essere redatte utilizzando fotocopia del modello allegato al Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n° 181 alla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 25 novembre 2003. Copia del modello medesimo è reperibile nei siti Internet del Dipartimento delle politiche fiscali (www.finanze.gov.it), dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it);

Qualora fossero stati realizzati più illeciti nello stesso Comune, devono essere presentate tante domande quanti gli illeciti realizzati ed ogni domanda, ai fini del suo abbinamento ai relativi versamenti, deve essere contrassegnata con un numero progressivo.

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art.47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dalla quale risulti la **descrizione**

delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo **stato dei lavori relativo**;

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art.47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, **al fine dell'attestazione della proprietà o di altro diritto**;
- **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, resa ai sensi dell'art.46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, **relativa ai carichi pendenti**;
- **certificato di idoneità sismica di opera abusiva**;
- **richiesta di parere idrogeologico**;
- **richiesta di parere paesaggistico-ambientale**.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 da:

- 1) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
- 2) denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504;+
- 3) ove dovute, dalle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Alla domanda di condono, da presentare tassativamente entro il 10 dicembre 2004, cui va allegata la documentazione prescritta per legge, va allegata anche **l'attestazione del versamento dell'oblazione allo Stato, dell'oblazione alla Regione e dell'anticipazione degli oneri concessori**, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 alla Legge n° 326/2003 e nella Legge Regionale n° 21/2004.

L'importo restante dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, se non già liquidati completamente al momento della presentazione della domanda, dovrà essere versato in altre due rate:

20 dicembre 2004 – seconda rata;

30 dicembre 2004 – terza rata.

In merito al **versamento dell'oblazione allo Stato** le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (**Circolare n° 1 del 16/01/2004**) hanno stabilito che le somme dovute a titolo di oblazione possono essere versate, utilizzando il bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (mod. CH 8 – ter), sul **c/c postale n° 255000** intestato a Poste Italiane s.p.a., indicando:

- n° di c/c.;
- importo;
- estremi identificativi ed indirizzo del richiedente;
- nonché, nello spazio riservato alla causale: il comune dove è ubicato l'immobile, il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento ed il codice fiscale del richiedente.

Il Decreto 14 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 14 del 19 gennaio 2004) ha stabilito che il

versamento dell'oblazione può essere effettuato anche con il modello **F24**, restando esclusa la compensazione con tributi o versamenti ad altro titolo. A tal fine è stato istituito il seguente **codice tributo** da utilizzarsi sul modello di pagamento F24: **3910** denominato "Oblazione per la definizione di illeciti edilizi – Art. 32, comma 32, d.l. 30/09/2003, n° 269".

L'incremento dell'oblazione del 5% o 10%, come indicato all'art. 4 della L.R. 21/04, deve essere versato alla Regione secondo le modalità dalla stessa individuate (v. sito della Regione Veneto – www.regione.veneto.it - Territorio e Ambiente – Urbanistica e Beni Ambientali):

a) BONIFICO BANCARIO

Intestato a:	Tesoriere Regionale
c/o	Banco Popolare di Verona e Novara
IBAN:	IT79C0518802001000000020600
BBAN:	C0518802001000000020600
Causale:	Condono edilizio – incremento dell'oblazione

b) CONTO CORRENTE POSTALE

Intestato a:	Regione Veneto – Rimborsi ed introiti diversi – Servizio Tesoreria
Indirizzo:	S. Croce n. 1187 – 30125 Venezia
c/c n.:	10264307
Causale:	Condono edilizio – incremento dell'oblazione

Il **pagamento dell'importo dovuto a titolo di anticipazione degli oneri concessori** deve essere eseguito con versamento diretto alla **Tesoreria del Comune di Belluno**, con le seguenti modalità, avendo cura di indicare la causale **CONDONO EDILIZIO 2003**:

- sul conto corrente bancario di Tesoreria n° 3465348 – ABI 2008 – CAB 11910 – UNICREDIT BANCA s.p.a., intestato al Comune di Belluno, da effettuarsi presso qualsiasi sportello di istituto bancario;
- sul conto corrente postale n° 11641321 intestato al Comune di Belluno – Servizio Tesoreria, da effettuarsi presso qualsiasi sportello Postale.

Per informazioni tecniche lo Sportello Condoni è aperto il martedì mattina dalle 8.30 alle 9.30.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (reperibile sul sito www.finanze.it)

- Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 274 del 25 novembre 2003 – Suppl. Ord. 181/L;
- Circolare n° 1/dpf del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/01/2004;
- Decreto 14 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 14 del 19 gennaio 2004;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 4/E del 22.01.2004;

- Decreto Legge 31 marzo 2004, n° 82 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 76 del 31 marzo 2004) convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n° 141 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale – n° 125 del 29 maggio 2004);
- Circolare n° 2/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.06.2004 – Chiarimenti in ordine al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) – Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n° 350;
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 196 del 28 giugno 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 26 del 7 luglio 2004);
- Decreto Legge 12 luglio 2004, n° 168, art. 5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 161 del 12 luglio 2004, Suppl. Ord. n° 122);
- Legge 30 luglio 2004, n°191, art. 5 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 178 del 31 luglio 2004, Suppl. Ord. n° 136).
- **Legge Regionale Veneta n° 21 del 5 novembre 2004** “ Disposizioni in materia di condono edilizio” (pubblicata nel BUR n° 113 del 9 novembre 2004 e scaricabile dal sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it)).

15.11.04

F.to Il Dirigente
Ing. Flavio Burigo